

Mediazione tributaria e reclamo: sanzione al 35 %

By Davide Tassinari -
23/03/2016

Con la riforma delle sanzioni tributarie il reclamo o la proposta di mediazione tributaria (istanza di mediazione tributaria) diventano più convenienti, infatti le sanzioni passano dal 40 al 35 % del minimo di legge. Inoltre nessuna sanzione o interesse per quanto concerne le somme dovute per **contributi previdenziali e assistenziali**.

Mediazione tributaria 2016, perché conviene

L'applicazione della sanzione al 35 % del minimo viene applicata a **partire dal 1° Gennaio 2016**, anche se le mediazioni sono relative a atti o ricorsi notificati in un momento precedente (mediazione tributaria 2015); al contrario sanzioni al 40 % per le mediazioni perfezionate **al primo Gennaio 2016**. La mediazione viene perfezionata anche dopo che è entrato in **vigore il D. Lgs 156/2015** attraverso il pagamento integrale di quanto dovuto (o solo della prima rata) entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione.

Il versamento dell'importo dovuto può essere effettuato attraverso pagamento rateale con un massimo di **8 rate trimestrali (per reclamo e mediazione tributaria)**. Il numero delle rate potrebbe essere incrementato anche a 16 per importi superiori a 50 mila euro, tuttavia la norma della mediazione è valida esclusivamente per pratiche con una maggiore **imposta accertata non superiore a 20 mila euro**. La scadenza per il pagamento delle rate successive alla prima è fissata entro **l'ultimo giorno di ciascun trimestre** in base alle modifiche apportate dalle nuove norme in materia.

Il ravvedimento operoso



reclamo e mediazione tributaria

Qualora il contribuente decida di rateizzare l'importo da versare al fisco è prevista l'applicazione **dell'istituto del ravvedimento operoso** così come disposto **dall'art. 13 D. Lgs 472/97**. Il ravvedimento dovrà avvenire per le rate diverse dalla prima entro il termine in cui si effettua il versamento della rata successiva. La sanzione su cui calcolare il ravvedimento è quella prevista **dall'articolo 13 del D. Lgs 471/97** che prevede un incremento nella misura dell'1 % al giorno nei primi 14 giorni di ritardo, per poi passare al 15 % dal 15° al 90 ° giorno di ritardo. A partire dal 91° giorno di ritardo **la sanzione passa al 30 %**. Come chiarito dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui il ravvedimento sia spontaneo, non si avrà mai la sanzione del 30 % ma quella del 15 %.

L'amministrazione ha anche previsto che in caso di lieve inadempimento l'accordo di mediazione non decade e il contribuente può continuare a **beneficiare della rateazione**. In sostanza la rateazione può proseguire qualora l'insufficiente versamento della rata sia non superiore al 3 % e in ogni caso a 10 mila euro (la norma è valida anche in caso di versamento tardivo non superiore a 7 giorni).